



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente Relatore
dott. Raffaella Brogi	Giudice
dott. Marinella Acerbi	Giudice

Premesso che

La società STYLETEX SPA, con sede in Montemurlo (Prato) via XXV Aprile 6/8, in data 8.11.12 ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 161 comma 6 l. fall. contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro il termine che il tribunale ha fissato in 120 gg. .

Nel termine fissato e cioè l'8.3.13 la società STYLETEX SPA ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161.

La proposta contenuta nel ricorso prevedeva il pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura in prededuzione nonché dei creditori privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori chirografari suddivisi in cinque classi:

classe I: chirografari non assicurati e fornitori "strategici", questi ultimi solo per la parte di credito anteriore al 30 settembre 2011 (data di riferimento del piano ex articolo 67 legge fallimentare elaborato in un primo tempo dalla società ma poi non perfezionatosi) pagamento nella misura del 30%;



classe 2: banche assistite da garanzie consortili o da fideiussioni dei soci o di terzi (oltre ai garanti in surroga) pagamento in misura pari al 25%;

classe 3: fornitori "strategici" per la parte relativa forniture effettuate dopo la data di riferimento del piano ex articolo 67, pagamento nella misura dell'80%;

classe 4: fornitori assicurati (oltre ad assicurazioni in surroga) pagamento nella misura del 3%;

classe 5: banche non assistite da garanzie fideiussorie o consortili, pagamento in misura pari al 35%;

classe dei creditori postergati e senza diritto di voto;

Il piano su cui la proposta si fondava prevedeva tre distinte modalità di generazione delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei debiti alla data del deposito del ricorso: 1) flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale; 2) ricavato della vendita dei beni immobili non strumentali all'attività di impresa al netto degli oneri su di essi gravanti; 3) intervento da parte del socio Megafin Srl.

Erano indicati i seguenti tempi di esecuzione del concordato: 1) pagamento integrale, entro 12 mesi dal decreto di omologazione del concordato, delle spese di giustizia, dei compensi al commissario giudiziale e agli eventuali ausiliari nonché delle altre eventuali spese di procedura, ed altresì del compenso al professionista attestatore e agli altri creditori assistiti da privilegio generale mobiliare; 2) pagamento secondo tempistiche differenziate dei creditori chirografari: classe 1) pagamento nella misura del 30%, senza interessi, di cui un quarto entro un anno dal decreto di omologazione del concordato (con corresponsione di interessi al tasso legale) e la differenza entro 60 giorni dalla vendita dell'immobile non strategico sito in Forte dei Marmi, ma comunque non prima dei pagamenti spettanti ai creditori privilegiati; classe 2) pagamento in misura pari al 25% con consolidamento del debito in otto anni, prima rata entro un anno dal decreto di omologazione (con interessi legali nel periodo di moratoria) e successive numero 13 rate semestrali al tasso annuo del 6%; classe 3) pagamento nella misura dell'80% integralmente entro un anno dal decreto di omologazione, con corresponsione di



interessi al tasso legale nel periodo di moratoria, ovvero precedentemente (anche prima dell'omologa) qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 182 quinquies comma quarto legge fallimentare; classe 4) pagamento nella misura del 3% entro un anno dall'omologazione senza corresponsione di interessi; classe 5) pagamento nella misura del 35%, consolidato in cinque anni, con prima rata entro un anno dal decreto di omologazione (con interessi legali per il periodo di moratoria) e successive nove rate semestrali al tasso annuo del 6%.

Il tribunale di Prato, ritenuta la corretta formazione delle classi e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi comprese, con riferimento al piano con continuità aziendale, l'indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa e la relazione attestante la funzionalità di detta prosecuzione al miglior soddisfacimento dei creditori, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo con decreto depositato il 9.04.2013, nominando commissari giudiziali Il Prof. Niccolò Abriani ed il dott. Fabrizio Franchi e stabilendo la data del 26.6.13 ore 11.30, per l'adunanza dei creditori.

L'adunanza è stata poi rinviata al 25.9.13 su richiesta della società debitrice e con il parere favorevole dei commissari.

I commissari giudiziali hanno depositato la relazione ex art. 172 l. fall. il 16.9.13.

Nella relazione i commissari hanno evidenziato alcune criticità o impostazioni della proposta non condivisibili, tra le quali le seguenti:

-con riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, hanno criticato sia la rilevanza conferita dalla proposta alla data del 30.9.11 (relativa al piano di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d) l. fall.) quale discriminare per l'inserimento del credito in due classi diverse sia la formazione della classe I costituita da creditori con posizione giuridica ed interessi economici non omogenei in quanto accogliente i fornitori strategici ante piano art. 67 l. fall. e fornitori non strategici non assicurati;



-in merito alle classi 2 e 5 i commissari hanno evidenziato come l'ampiezza dell'orizzonte temporale impedisse un serio giudizio prognostico circa l'effettiva realizzabilità dei flussi di cassa sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario del concordato;

-hanno ritenuto non corretta la destinazione ai creditori chirografari dell'eventuale maggior ricavo della vendita dell'immobile soltanto fino alla concorrenza del valore massimo di perizia e non di tutto il maggior ricavo;

-hanno sottolineato l'importanza dell'indicazione da parte del tribunale di specifiche modalità di liquidazione, in quanto il piano, seppure con continuazione dell'attività aziendale, prevede anche la cessione degli asset non strategici;

-hanno rilevato la mancanza di obbligo vincolante per la garanzia che Megafin srl si è impegnata a fornire al fine di assicurare il versamento della somma di e. 620.000;

-hanno osservato la mancanza di trattative con gli istituti di credito in ordine ai finanziamenti necessari al piano di continuità aziendale;

-hanno infine evidenziato come l'attestazione di fattibilità del piano contenesse condizioni e variabili tali da inficiarne le conclusioni;

A fronte delle valutazioni dei commissari la società ha precisato di volere destinare ai creditori chirografari tutto l'eventuale maggior ricavo della vendita dell'immobile e ha chiesto un differimento dell'udienza del 25 settembre al fine di modificare ed integrare la proposta ed il piano.

Con il parere favorevole dei commissari l'udienza è stata rinviata all'11.12.13.

La modifica corredata dalla integrazione della relazione di attestazione è stata depositata l'11.11.13.

In particolare sono state apportate le seguenti variazioni:

-eliminazione della distinzione all'interno dei creditori strategici tra quelli ante piano art. 67 e quelli post piano;

-rideterminazione delle percentuali spettanti alle singole classi in conseguenza di diverse valutazioni in ordine ai privilegi e di fatti sopravvenuti;



classe 1: chirografari non assicurati non "strategici" 24%;

classe 2: banche assistite da garanzie 24%;

classe 3: fornitori "strategici" 76%;

classe 4: fornitori assicurati (oltre ad assicurazioni in surroga) 3%;

classe 5: banche non assistite da garanzie 30%;

-rideterminazione dei tempi di adempimento:

classe 1) entro 18 mesi dal decreto di omologazione del concordato ma non prima dell'incasso del prezzo della vendita dell'immobile non strategico sito in Forte dei Marmi: ipotesi pagamento: ottobre 2015;

classe 2) entro 8 anni, prima rata entro 18 mesi dal decreto di omologazione (con interessi legali nel periodo di moratoria) e successive numero 15 rate semestrali al tasso annuo del 6%; ipotesi pagamento prima rata: ottobre 2015;

classe 3) entro 18 mesi dal decreto di omologazione del concordato ma non prima dell'incasso del prezzo della vendita dell'immobile non strategico sito in Forte dei Marmi: ipotesi pagamento: ottobre 2015 ovvero precedentemente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 182 quinquies comma quarto legge fallimentare; senza interessi;

classe 4) entro 24 mesi dal decreto di omologazione del concordato ma non prima di 120 dall'incasso della vendita dell'immobile non strategico sito in Forte dei Marmi: ipotesi pagamento: marzo/aprile 2016 senza corresponsione di interessi;

classe 5) entro 5 anni dal decreto di omologazione del concordato con prima rata entro 18 mesi dall'omologa ma non prima dell'incasso del prezzo della vendita dell'immobile non strategico sito in Forte dei Marmi: ipotesi pagamento prima rata: ottobre 2015;

E' stato meglio precisato il piano industriale cui sono state apportate rettifiche e integrazioni.

Sono state meglio precisate le garanzie promesse in ordine all'adempimento di Megafin e quest'ultima, proprietaria degli immobili occupati da Styletex, ha manifestato la disponibilità a ridurre



il canone del 50% nel caso di mancata prestazione degli affidamenti bancari, che si renderanno necessari soltanto a partire dal 2017.

I commissari hanno quindi integrato la relazione ex art. 172 l. fall. alla luce della modifica della proposta e ritenuto il piano fattibile e funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori.

L'adunanza si è tenuta regolarmente nella data fissata.

All'udienza la società ha depositato: dichiarazione del legale rappresentante, Giacomo Innocenti, di costituzione della garanzia (pegno) di titoli presso Banca Mediolanum, dichiarazione di Megafin e delle socie di questa, Monica Tinchella e Rebecca Innocenti, di impegno a garantire la somma di e.619.000 e dichiarazione di Megafin di rinuncia ad un anno di affitto nel caso di necessità.

Il giudice delegato ha ammesso al voto anche la classe dei creditori postergati volontari condizionatamente all'omologazione del concordato, stante l'incidenza della proposta sulla loro soddisfazione nonché il credito della società Vallechiara accertato con sentenza, seppure allo stato non passata in giudicato,.

Infine ha considerato il credito di Simest spa tra i privilegiati ammettendolo per intero al voto, in quanto la proposta ne prevede il pagamento oltre l'anno di moratoria consentito.

La votazione ha avuto il seguente esito:

totalità dei crediti aventi diritto al voto a euro 11.551.713,20 di cui:

- e. 1.365.803,47 classe 1
- e. 3.330.435,87 classe 2
- e. 500.729,13 classe 3
- e. 1.223.354,23 classe 4
- e. 4.202.967,02 classe 5;
- e. 382.705,70 classe postergati volontari;
- e. 545.717,78 classe privilegiati 2;



prima dell'adunanza hanno espresso voto favorevole creditori per e. 44.270,92 e voto contrario creditori per euro 90.389,77, creditori tutti inseriti nella classe 1;

durante l'adunanza non vi sono state dichiarazioni di voto;

nei venti giorni successivi all'adunanza sono pervenuti voti contrari per e. 898.704,60 (classe 2) + e. 564.982,01 (classe 4) + e. 993.526,28 (classe 5) per un totale di e. 2.547.602,66 mentre non hanno espresso alcun voto creditori per e. 8.959.839,62;

i creditori che non hanno esercitato il voto sono stati considerati consenzienti come per legge.

E' stata, pertanto, raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; (e. 9.004.110,54 pari al 77,946% degli ammessi al voto) e la maggioranza è stata raggiunta in tutte le classi.

Il tribunale ha fissato l'udienza del 19.03.14 ore 13 per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale e disposto la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 l. fall. e la notificazione, a cura del debitore, ai commissari giudiziali e ai creditori dissenzienti compreso Monte di Paschi di Siena Leasing e Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa, quale creditore non ammesso al voto.

La società ricorrente si è costituita e ha richiesto l'omologazione del concordato.

I commissari giudiziali hanno depositato il motivato parere ex articolo 180 legge fallimentare nel quale, pur rilevando il regolare andamento della prosecuzione dell'attività aziendale, si sono espressi in senso negativo all'omologazione del concordato preventivo in quanto al momento non erano state prestate le ulteriori garanzie promesse circa l'adempimento dell'obbligazione di Megafin srl.

Su richiesta della società debitrice, motivata da maggiori tempi per costituire le garanzie promesse, l'udienza è stata rinviata al 9.4.14.

Sono state proposte le seguenti opposizioni:

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa (tramite Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) si è opposta all'esclusione del credito ex art. 176 comma 2 l. fall. e contestualmente all'omologazione del concordato.



Banca Monte dei Paschi di Siena Spa si è opposta all'omologazione del concordato.

All'udienza collegiale i commissari hanno dato atto del conferimento da parte della socia Megafin, Rebecca Innocenti, di mandato all'incasso dei titoli a lei intestati a favore della procedura concorsuale con atto a rogito notaio Lanza di Prato 8.4.14.

In conseguenza di ciò hanno dichiarato di modificare il parere espresso nella relazione 180 l. fall. e hanno dato parere favorevole all'omologazione, pur rilevando che la modalità attuativa della garanzia è parzialmente diversa da quella a suo tempo prefigurata.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dal Commissario Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Come chiarito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *"deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta"*.



Il Tribunale ha *“il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”*

Detto *“controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti *“ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”*.

I commissari giudiziali fin dalla relazione di cui all'art. 172 l. fall. hanno espresso tutte le criticità del piano concordatario.

Nella fattispecie le criticità evidenziate dai commissari attengono alla fattibilità economica del piano e sono relative essenzialmente:

-alla quantificazione dell'ipotizzabile ricavato della vendita dei beni non strategici (immobile di Forte dei Marmi);

-alla capacità dell'impresa di generare i ricavi attesi nel piano attraverso la continuazione dell'attività aziendale, tenuto conto in particolare della notevole durata del piano e del fatto che a partire dal 2017 la società dovrà fare ricorso ad affidamenti bancari;

-all'effettivo adempimento dell'obbligazione assunta dalla società Megafin.



Le criticità evidenziate dipendono in particolare dal rischio di un minore ricavo dalla vendita dei beni da liquidare e dai dubbi che il piano industriale possa produrre i risultati attesi, tenuto conto anche dell'esteso arco temporale in cui il piano si sviluppa.

I creditori, messi al corrente di tale rischio con gli accertamenti dettagliati ed approfonditi dei commissari, hanno approvato a larga maggioranza il concordato.

Sono state tuttavia proposte due opposizioni con le quali "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa" e "Banca Monte dei Paschi di Siena Spa" hanno chiesto il rigetto dell'omologazione per le medesime criticità già evidenziate dai commissari e quindi per motivi che attengono relativi al giudizio di fattibilità economica.

Come precisato tale giudizio spetta ai creditori e non al tribunale che deve a tale riguardo rispettare la volontà della maggioranza dei votanti.

Ciò tuttavia non esclude da parte del tribunale, in ciò aiutato dal giudizio "tecnico" dei commissari, il compito di valutare l'adeguatezza del piano, che deve essere analitico e fondarsi su dati veritieri ed ipotesi prevedibili sulla base delle circostanze al momento esistenti.

Non può essere rimesso alla decisione della maggioranza dei creditori, con pregiudizio dei dissenzienti, il rischio di fattibilità di un piano i cui margini di opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la ragionevole tenuta e la probabilità di successo.

La presenza di opposizioni non muta l'oggetto del giudizio del tribunale, che rimane circoscritto alla fattibilità giuridica, ma determina la necessità di valutare in modo rigoroso la predetta adeguatezza e l'accettabilità del rischio da riversare sui creditori.

Nella fattispecie entrambe le opposizioni –si rinvia oltre la questione dell'ammissione al voto proposta da una delle due- hanno contestato:

a) l'incertezza del ricavato della vendita del bene immobile a Forte dei Marmi e dei tempi della medesima;



b) la mancata prestazione di garanzia da parte dei soci di Megafin in ordine all'impegno di versamento da quest'ultima assunta;

c) l'incertezza del piano in quanto esteso su arco temporale di durata eccessiva ed in quanto necessitante a partire dal 2017 di affidamenti bancari.

Non vi è dubbio che la prima contestazione circa l'incertezza del ricavato della vendita costituisca un rischio normale nei concordati con cessione, anche parziale, dei beni e che, una volta accertata l'esistenza ed il valore di perizia del bene, sia giustificato che del medesimo rischio si facciano carico i creditori.

Quanto alle garanzie per l'adempimento di Megafin, i commissari giudiziali all'udienza hanno dato atto, producendone copia, del mandato all'incasso di titoli per quasi e. 400.000,00 a favore della procedura concorsuale sottoscritto dalla socia di Megafin Innocenti Rebecca ed autenticato dal Notaio Enrico Lanza in data 8.4.14.

Rimane l'ultima contestazione sulla incertezza del piano.

Questo tribunale ha avuto già modo di osservare come la durata del piano incida sulla possibilità di formulare prognosi attendibili, essendo evidente come più avanti nel futuro siano spostati gli eventi minore sia la possibilità di prevederli e di valutarne la probabilità.

Non è tuttavia corretto fissare in linea generale un termine di durata oltre il quale ritenere sempre il piano non più attendibile e viziato da margini di rischio così elevati da renderlo inadeguato.

Occorre, invece, tenere conto anche delle caratteristiche del piano concretamente proposto.

Nella fattispecie i creditori privilegiati e tre classi su cinque di creditori chirografari vengono soddisfatti entro termini ben più brevi di quelli durata del piano, e cioè entro al massimo due anni.

Dopo tale periodo il piano prosegue per soddisfare soltanto le classi 2 e 5, che cominciano a ricevere i versamenti delle rate semestrali a partire da 18 mesi dall'omologazione fino ad arrivare a 5 anni per la classe 5 e ad 8 per la classe 2.



L'incertezza derivante dalla durata del piano, quindi, non incide nella stessa misura per tutti i creditori e la lunghezza risulta rilevante essenzialmente per la sola classe 2.

Va subito rilevato che gli opposenti non sono inseriti in tale classe, ma sono riconducibili alla classe 5, con tutte le conseguenze in termini di loro interesse ad opporsi all'omologazione non riguardando la durata del piano la loro posizione.

Va poi evidenziato che la classe 2 raggruppa creditori assistiti da garanzie nei confronti di coobbligati solidali e che, quindi, risultano maggiormente tutelati rispetto agli altri, potendosi soddisfare anche sul patrimonio di terzi.

Deve infinc osservarsi come il piano, conformemente alle prescrizioni della legge, che richiede l'indicazione dettagliata delle modalità e dei tempi, scandisca con precisione i termini di pagamento sia dal punto di vista dell'importo delle rate che da quello della scadenza delle stesse.

Ciò consente di salvaguardare l'interesse dei creditori –segnatamente quelli della classe 2- a non vedersi espropriati del diritto di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento per tutta la durata del piano e fino alla sua conclusione, potendo essi reagire con riferimento alle scadenze prospettate qualora l'inadempimento non sia di scarsa importanza.

Trattandosi di concordato con continuazione dell'attività aziendale, dove i valori via via realizzati (dalle dismissioni di beni, dall'incasso dei crediti e dalla prosecuzione dell'attività) vengono anche reimpiegati nel ciclo produttivo e non destinati ai creditori, la percentuale a questi offerta, così come i tempi di soddisfazione, non possono avere la stessa valenza meramente indicativa ad essi attribuita nel caso in cui tutto il patrimonio del debitore venga posto nella disponibilità dei creditori.

Eventuali inadempimenti potranno essere fatti valere dai creditori interessati e giustificare la risoluzione del concordato in caso di non scarsa importanza.

Considerati tali strumenti di reazione e la maggiore tutela dipendente dalle garanzie in loro possesso i creditori della classe 2 risultano sufficientemente salvaguardati dal rischio insito nella prognosi di fattibilità di un piano di così lunga durata.



Alla luce di ciò la prevalenza della maggioranza sulla volontà di alcuni creditori a non subire i rischi del piano risulta giustificato e controbilanciato da tali meccanismi di tutela.

Il controllo del tribunale, anche alla luce delle opposizioni proposte, va effettuato in termini di ragionevolezza del rischio assunto (anche in relazione alle possibili tutele dei creditori) e probabilità di successo, non di certezza del risultato.

In tale controllo il tribunale si avvale del fondamentale ausilio dei commissari cui è demandato il compito non solo di fornire ai creditori tutte le informazioni necessarie affinché il voto espresso dalla maggioranza sia effettivamente consapevole e non casuale, ma anche quello di elaborare per il tribunale un giudizio tecnico che, analizzando in dettaglio ed in modo imparziale i dati e le previsioni del debitore, consenta al medesimo di valutare tale ragionevolezza.

Nella fattispecie i commissari hanno ritenuto il piano fattibile e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori fin dalla relazione ex art. 172 l. fall depositata il 2.12.13, confermando il regolare andamento della continuazione dell'attività aziendale nel parere espresso ai sensi dell'art. 180 l.fall.

I creditori inoltre sono stati compiutamente informati in ordine agli aspetti critici del piano nelle plurime relazioni dei commissari, di volta in volta aggiornate in conseguenza delle integrazioni fornite dal debitore.

La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, seppure con l'alea del piano proposto, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare.

Ne consegue che il controllo del tribunale, come sopra delineato in conformità ai principi enucleati dalle Sezioni Unite e sopra richiamati, non possa che arrestarsi di fronte al giudizio tecnico dei commissari ed alla verifica della legalità della procedura, che si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, determinando il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l. fall..



Quanto alla ulteriore contestazione sollevata da Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa (tramite Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) in relazione all'esclusione del proprio credito ex art. 176 comma 2 l. fall., si osserva che la procedura di concordato non è la sede per l'accertamento dei crediti contestati, che dovranno essere verificati nelle ordinarie cause di cognizione, e che in detta procedura la determinazione dell'esistenza, della natura e dell'importo dei crediti viene fatta ai fini della ammissione al voto e del computo delle maggioranze.

Nella fattispecie l'ammissione al voto del credito che la banca sostiene di vantare nei confronti della società non avrebbe inciso sull'approvazione del concordato, che sarebbe risultato comunque approvato dalla maggioranza dei creditori e dalla maggioranza delle classi (tutte esclusa la classe 5 cui sarebbe riconducibile l'opponente).

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Poiché il piano proposto prevede la continuazione dell'attività aziendale, con cessione di un unico bene non strategico, non viene nominato il liquidatore.

Allo scopo, tuttavia, di tutelare i creditori, consentendo loro di utilizzare gli strumenti posti a loro disposizione dall'ordinamento nel caso di scostamenti rilevanti dal piano e di inadempimento della proposta, il tribunale ritiene necessario che l'attività aziendale sia costantemente monitorata dai commissari giudiziali.

A tale fine la società, con cadenza trimestrale, dovrà relazionare ai commissari in ordine all'andamento dell'attività, indicando analiticamente i costi ed i ricavi generati dalla prosecuzione dell'impresa e gli eventuali scostamenti dal piano proposto.

La relazione, con il parere dei commissari, sarà inviata al giudice e comunicata ai creditori via pec.

Ad ogni scadenza prevista nella proposta per il pagamento dei creditori, prima le spese di procedura ed i creditori privilegiati, poi le varie classi di creditori chirografari, la società dovrà inviare ai commissari una ulteriore relazione in ordine ai pagamenti effettuati ed alla loro misura.

Anche tali relazioni, con il parere dei commissari, dovranno essere inviate al giudice delegato ed ai



creditori.

Infine, quanto alla liquidazione dell'unico asset non strategico di cui è prevista la cessione, si prescrive che l'individuazione dell'acquirente debba essere effettuata garantendo idonea pubblicità e la massima partecipazione degli offerenti che, nel caso siano più soggetti, dovranno essere posti in gara tra loro.

La società prima di procedere alla vendita dovrà comunicare il dettaglio della pubblicità che intende effettuare e le regole della gara al commissario.

All'esito delle operazioni di vendita dovrà dare adeguato riscontro delle modalità seguite.

PQM

Visto l'art. 180 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società "STYLETEX SPA", con sede in Montemurlo (Prato) via XXV Aprile 6/8 (c.f. e numero di iscrizione al registro imprese di Prato 03592520484),

CONFERMA

la nomina a commissari giudiziali con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato del Prof. Avv. Niccolò Abriani e del Dott. Fabrizio Franchi,

DISPONE

1) che la società con cadenza trimestrale invii ai commissari una relazione in ordine all'andamento dell'attività, indicando analiticamente i costi ed i ricavi generati dalla prosecuzione dell'impresa e gli eventuali scostamenti dal piano proposto; la relazione, con il parere dei commissari, sarà inviata al giudice e comunicata ai creditori via pec;

2) che la società ad ogni scadenza prevista nella proposta per il pagamento dei creditori, invii ai commissari una ulteriore relazione in ordine ai pagamenti effettuati ed alla loro misura; anche tali relazioni, con il parere dei commissari, dovranno essere inviate al giudice delegato ed ai creditori via pec;

pagina 15 di 16



3)quanto alla liquidazione dell'unico asset non strategico di cui è prevista la cessione, si prescrive che l'individuazione dell'acquirente debba essere effettuata garantendo idonea pubblicità e la massima partecipazione degli offerenti che, nel caso siano più soggetti, dovranno essere posti in gara tra loro; la società prima di procedere alla vendita dovrà comunicare ai commissari il dettaglio della pubblicità che intende effettuare e le regole della gara; all'esito delle operazioni di vendita la società dovrà dare adeguato riscontro delle modalità seguite ai commissari ed al giudice delegato.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, ai Commissari Giudiziali (che provvederanno , ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Prato 30.4.14

Il Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli

IL CASO.it

